

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

**che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio**

(2004/20/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito della strategia di sviluppo sostenibile, l'Unione europea ha adottato una serie di misure per la promozione e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficacia energetica con l'intento di contribuire in modo equilibrato alla realizzazione dei seguenti obiettivi generali: sicurezza dell'approvvigionamento energetico, competitività e protezione dell'ambiente.
- (2) Tra queste misure figura la decisione 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale d'azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006)<sup>(2)</sup>, le cui aree d'azione sono lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficacia energetica, anche nei trasporti, e la loro promozione nei paesi in via di sviluppo.
- (3) Il regolamento (CE) n. 58/2003 conferisce alla Commissione il potere di decidere l'istituzione d'agenzie esecutive conformi allo statuto generale stabilito dal suddetto regolamento e di affidare loro determinati compiti riguardanti la gestione di uno o più programmi comunitari.
- (4) L'istituzione di un'agenzia esecutiva è destinata a permettere alla Commissione di concentrarsi sulle sue attività e funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza per questo rinunciare alla direzione, al controllo e alla responsabilità finale delle azioni gestite dalle agenzie esecutive.
- (5) La gestione del programma «Energia intelligente — Europa» riguarda l'esecuzione di progetti a carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto.

- (6) La delega a un'agenzia esecutiva di compiti inerenti all'esecuzione di questo programma può essere effettuata secondo una netta separazione tra le fasi di programmazione, definizione delle priorità e valutazione del programma, di competenza dei servizi della Commissione, e l'esecuzione dei progetti, affidata all'agenzia esecutiva.
- (7) Un'analisi costi/benefici effettuata a tal fine ha dimostrato che determinati compiti di gestione, quali l'esecuzione del bilancio, il controllo tecnico e contabile dei progetti, la diffusione e valorizzazione dei risultati, potrebbero essere svolti con maggiore efficacia da un'agenzia esecutiva, assicurando al contempo la realizzazione del programma «Energia intelligente — Europa» da parte della Commissione conformemente alla decisione che ha approvato il programma, del programma di lavoro di quest'ultimo e delle linee guida adottate dalla Commissione, con l'ausilio del Comitato di gestione previsto all'articolo 8 della decisione.
- (8) Il ricorso ad un'agenzia esecutiva permetterebbe di gestire con maggiore efficacia il nuovo programma, considerevolmente rafforzato rispetto a quello precedente.
- (9) L'esecuzione da parte di un'agenzia dei compiti specificati permetterebbe ai servizi della Commissione di concentrarsi sulle questioni strategiche e normative, moltiplicando il sostegno comunitario alle azioni pluri-nazionali realizzate negli Stati membri. Questo è il migliore modo per conseguire gli obiettivi energetici stabiliti dai vari testi legislativi e da altre misure riguardanti le fonti energetiche rinnovabili e l'efficacia energetica, anche nei trasporti.
- (10) L'attuazione delle priorità della Commissione e, in particolare, la strategia di sviluppo sostenibile, possono comportare nel contesto della politica comunitaria — nei settori citati — l'adozione di misure che implicano un'azione della Commissione che può essere eseguita dall'agenzia. Occorre prevedere il conferimento all'agenzia d'incarichi supplementari di gestione ed esecuzione.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformate al parere del comitato delle agenzie esecutive,

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29.

DECIDE:

#### Articolo 1

### Istituzione dell'agenzia

1. È istituita un'agenzia esecutiva (in appresso denominata «l'agenzia») per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.
2. La denominazione dell'agenzia è «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente».

#### Articolo 2

### Sede

La sede dell'agenzia è fissata a Bruxelles.

#### Articolo 3

### Durata

L'agenzia è istituita per un periodo che inizia il 1° gennaio 2004 e termina il 31 dicembre 2008.

#### Articolo 4

### Obiettivi e compiti

1. Nell'ambito del programma comunitario «Energia intelligente — Europa» istituito dalla decisione 1230/2003/CE, l'agenzia è incaricata dell'esecuzione dei compiti riguardante il sostegno comunitario in virtù del programma, a esclusione della valutazione del programma, del monitoraggio legislativo e degli studi strategici o qualsiasi altra azione che può essere di competenza esclusiva della Commissione. In particolare, l'agenzia è incaricata dei seguenti compiti:
  - a) la gestione di tutte le fasi del ciclo del programma «Energia intelligente — Europa», in riguardo a progetti specifici, sulla base della decisione 1230/2003/CE e del programma di lavoro previsto in detta decisione e adottato dalla Commissione dopo l'avviso del comitato di gestione del programma, nonché i controlli a tal fine necessari, adottando le decisioni pertinenti sulla base della delega della Commissione;
  - b) l'adozione degli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e spese e, sulla base della delega della Commissione, l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma comunitario, in particolare di quelle inerenti all'affidamento di appalti e all'erogazione di sovvenzioni;
  - c) la raccolta, l'analisi e la trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie per orientare l'attuazione del programma comunitario, nonché le altre informazioni o rapporti destinati alla Commissione previsti nel programma di lavoro e nell'atto di delega.
2. L'agenzia può essere incaricata dalla Commissione, dopo l'avviso del comitato previsto nell'articolo del regolamento (CE) n. 58/2003, dell'esecuzione di compiti della stessa natura

nell'ambito d'altri programmi comunitari, ai sensi dell'articolo 2 del detto regolamento, diversi da quello di cui al paragrafo 1, a condizione che detti programmi o azioni entrino nel contesto dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficacia energetica, compresi i trasporti, e la loro promozione, e a condizione che non comportino un aumento significativo dei compiti dell'agenzia.

3. La decisione di delega della Commissione definisce in dettaglio tutti i compiti affidati all'agenzia ed è adattata in funzione dei compiti addizionali eventualmente affidati all'agenzia. Essa è trasmessa, a titolo d'informazione, al comitato previsto dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003.

#### Articolo 5

### Struttura organizzativa

1. L'agenzia è gestita da un comitato direttivo e da un direttore che sono designati dalla Commissione.
2. I membri del comitato direttivo sono nominati per tre anni.
3. Il direttore dell'agenzia è nominato per cinque anni.

#### Articolo 6

### Sovvenzione

L'agenzia riceve una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee e prelevata sulla dotazione finanziaria del programma comunitario «Energia intelligente — Europa» e, se necessario, d'altri programmi comunitari la cui esecuzione è affidata all'agenzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

#### Articolo 7

### Controllo e rendiconto dell'esecuzione

L'agenzia è soggetta al controllo della Commissione e deve rendere conto regolarmente dell'esecuzione dei programmi che le sono affidati, secondo le norme e la frequenza precisate nell'atto di delega.

#### Articolo 8

### Esecuzione del bilancio di funzionamento

L'agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento finanziario tipo.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione  
Loyola DE PALACIO  
Vicepresidente